



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3

Oggetto: Imposta municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato dal Sindaco con avviso scritto recapitato a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
JOCALLAZ BRUNO EVARISTO	X	
PEANO LORIS	X	
VIANA PETER		X
CENTOZ VINCENT	X	
LAVY ETTORE	X	
PELLISSIER GLORIANA	X	
VAUDOIS MIRENA	X	
ARCARO GIANLUCA	X	
PERRIER VALTER	X	
PERRON MIRIANA	X	
VINCENTI MARIA CLAUDIA	X	
RONC MARCO	X	
BETHAZ GUIDO	X	
PELLISSIER ROMANO	X	
Totale	13	1

Assiste all'adunanza il Segretario dell'ente locale ROLLET SABINA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. JOCALLAZ BRUNO EVARISTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 15 marzo 2017 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione della Consiglio comunale n. 6 del 15 marzo 2017;

Rilevato che la potestà in ordine alla determinazione delle aliquote dell'IMU compete al Consiglio comunale, applicandosi i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della l. n. 160/2019 secondo un criterio di specialità e prevalenza rispetto alla normativa di carattere generale;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamato l'art. 54 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e ss.mm.ii., in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "*Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che vengano allegati al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Preso atto, pertanto, che le tariffe, le aliquote delle imposte e le tasse comunali devono essere stabilite anteriormente all'approvazione del bilancio;

Visti:

- l'art. 174 del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all'organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;
- l'art. 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'interno del 24.12.2021 con il quale è stato disposto il differimento al 31.03.2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali e autorizzato, nel contempo, l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale disponeva l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'art. 1, comma 738, ha abrogato la IUC, fatta eccezione per la componente che regola il prelievo sui rifiuti (TARI), e all'art. 1, commi da 739 a 783, ha disciplinato la "nuova" imposta municipale propria (IMU);

Considerato, alla luce di quanto previsto dall'art. 1, commi da 748 a 755 della l. n. 160/2019, che le aliquote di base dell'IMU:

- sono state aumentate, dovendo ricomprendere al loro interno sia le precedenti aliquote di base dell'IMU che quelle della TASI;
- sono state confermate nella soglia massima raggiungibile da parte del Comune, costituita dal 10,6 per mille;
- risultano azzerabili da parte del Comune (con l'unica eccezione dell'aliquota applicabile agli immobili compresi nel gruppo D, che per la quota del 7,6 per mille rimane di spettanza dello Stato e non risulta quindi rinunciabile da parte dell'Ente locale);

Considerato che, con risoluzione n. 1/DF/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di approvazione delle aliquote IMU con riferimento alle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 756 e 757 della l. n. 160/2019, prevedendo la possibilità per i Comuni, a decorrere dal 2021, di diversificare le aliquote previste dal legislatore, ma soltanto con riferimento alle fattispecie individuate con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e, quindi, entro il 30 giugno 2020 (art. 1, comma 756);

Rilevato che, ad oggi, il suddetto Decreto non è stato adottato;

Richiamato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 29.07.2020;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 740, della l. n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, articolo 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della l. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'articolo 1, comma 758, della l. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Considerato che il comma 760 dell'articolo 1 della l. n. 160/2019 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato, altresì, che il comma 747 dell'articolo 1 della l. n. 160/2019 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della l. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2022;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 761, della l. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della l. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in

un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020);

- ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della l. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Richiamati:

- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") il quale stabilisce che a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà;
- il comma 743 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 243 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024") il quale stabilisce che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 29 aprile 2021, con la quale venivano definite le aliquote IMU per l'anno 2021 alla luce della nuova normativa;

Ritenuto di fissare le aliquote per l'anno 2022 come segue:

Fattispecie	Commi legge di bilancio	Detrazione	Aliquota
Abitazione principale cat. catastali A1 A8 A9 e relative pertinenze	748-749	€ 200,00	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	750		0%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce)	751		esenti
Terreni agricoli	752		esenti
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	753		0,76%
Aree fabbricabili	754		0,76%
Immobili diversi dai commi precedenti	754		0,76%

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

A seguito di votazione espressa in forma palese per appello nominale, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 13

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

1. di applicare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU:
 - a) aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,4 per cento;

- a) aliquota per i **fabbricati rurali ad uso strumentale**, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994: 0 per cento;
 - b) aliquota di base per gli immobili a **uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**: 0,76 per cento;
 - c) aliquota per le **aree fabbricabili**: 0,76 per cento;
 - d) aliquota per i **restanti immobili**, diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della legge di bilancio 2020: 0,76 per cento;
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della l. n. 296/2006;
 3. di dare atto che:
 - ✓ il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definite alle lettere b) e c) dell'art. 1 comma 741 della l. n. 160/2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
 - ✓ i terreni agricoli sono esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
 4. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Entrate Locali (SEL) dell'Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis;
 6. di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della l. n. 160/2019.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
JOCALLAZ BRUNO EVARISTO
(Firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE LOCALE
ROLLET SABINA
(Firmato digitalmente)
